

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 3882 del 2009, proposto da:

A. P., rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Putignano, Rachele Valeria Putignano, con domicilio eletto presso Luigi Gardin in Roma, via L. Mantegazza, 24;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

RIGETTO ISTANZA DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A BARI - CAUTELARE

PROVVISORIA.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

FATTO

FATTO e DIRITTO

Considerato che la fattispecie in esame concerne l'applicazione dell'art. 42 bis d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, secondo la quale l'impiegato pubblico con figli minori fino a tre anni di età può essere assegnato, a richiesta e nel caso di posto vacante, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa;

Rilevato che parte ricorrente non appartiene ad una delle categorie di personale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e che pertanto la controversia azionata con la domanda di giustizia in epigrafe pertiene, ex art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, alla cognizione dell'A.g.o. imponendosi una declaratoria in conformità;

Considerato che, nel caso di specie, sussistono le condizioni che consentono, ex art. 9 della legge n. 205 del 2000, una definizione del gravame con sentenza informata semplificata: eventualità in ordine alla quale sono state avvertite le parti presenti;

Liquidate le spese di lite come da dispositivo;

P.Q.M.

Il T.a.r. del Lazio, sez. I^a ter, pronunciandosi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 205 del 2000, dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in 500,00 a beneficio della resistente amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Patrizio Giulia, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08 GIU. 2009.